



COMUNE DI CODOGNO

Provincia di Lodi

UFFICIO COMMERCIO, FIERA E MERCATO

Via Vittorio Emanuele II, 4

Tel. 0377-3141

e-mail : protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

www.comune.codogno.lo.it

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO CHE SI SVOLGE IL 3[^] SABATO DEL MESE IN PIAZZA F.lli CAIROLI.

Art. 1

(Oggetto e durata della convenzione)

Con la presente convenzione vengono stabiliti i contenuti e le condizioni relative all’affidamento dell’incarico a da parte del Comune di Codogno per l’organizzazione del mercato dell’antiquariato e del collezionismo che si svolge il terzo sabato del mese in piazza F.lli Cairoli.

Non vengono previsti periodi di sospensione dell’iniziativa, ad eccezione dei mesi gennaio ed agosto a discrezione dell’organizzatore.

La presente convenzione ha la validità di tre anni a partire dalla data della sottoscrizione.

Alla scadenza, qualora sussista l’interesse allo svolgimento dell’iniziativa da parte dell’Amministrazione e dell’affidatario, la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni, previa deliberazione della Giunta Comunale, apportandovi le eventuali modifiche che si siano rese opportune in relazione alle diverse esigenze emerse.

Art. 2

(Obiettivi)

Lo scopo della presente è quello di regolamentare il rapporto tra il Comune di Codogno e a cui è stata affidata la gestione del mercato dell’antiquariato per assicurare la buona riuscita dello stesso nel rispetto delle disposizioni del “Regolamento del mercato dell’antiquariato”, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui in premessa.

Art. 3

(Orario e modalità di svolgimento del mercato)

Il mercato, che avrà luogo il terzo sabato di ogni mese, si svolgerà indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00; con apposita ordinanza sindacale verrà stabilito l’orario delle attività di vendita e le modalità organizzative del mercato.

Art. 4

(Corrispettivo all’affidatario)

L’attività di gestione del mercato deve essere effettuata senza scopo di lucro.

L’affidatario dovrà chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo a copertura di tutte le spese sostenute, comprensive dei costi dell’organizzazione, assicurazioni di importo massimo pari ad Euro 20,00 come offerto in sede di gara.

E’ vietato imporre agli operatori il versamento di somme ulteriori in aggiunta al corrispettivo individuato al comma precedente.

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l'accesso all'area della manifestazione.

Lo svolgimento del mercato deve avvenire senza oneri per il Comune.

Art. 5 (Obblighi dell'affidatario)

L'affidatario si impegna a :

- organizzare gli spazi espositivi, fatte salve le competenze del Comune, di cui al successivo art. 7, in relazione al rilascio delle concessioni;
- predisporre la segnaletica orizzontale di delimitazione dei singoli posteggi;
- effettuare il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico a cadenza mensile, consegnando al Servizio Commercio una distinta con cui viene riportato l'importo del canone versato da ciascun operatore;
- versare agli Enti e alle Società competenti i corrispettivi relativi alla eventuale tariffa di igiene ambientale, agli eventuali consumi di energia elettrica , consumo di acqua potabile e ad ulteriori eventuali oneri;
- consentire l'utilizzo dei posteggi, in relazione alle postazioni effettivamente concesse, senza permettere la sosta degli automezzi degli operatori , né la presenza di soggetti non autorizzati;
- tenere un elenco aggiornato delle presenze distinto fra i soggetti professionali e i soggetti non professionali da inviare, a richiesta ,al Servizio Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza (per ciascun operatore presente al mercato per la prima volta devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione presentata e dichiarata la regolarità di tale documento);
- segnalare nell'elenco di cui sopra anche i nominativi assegnatari delle postazioni riservate agli artisti;
- **verificare che:**
- su tutti i prodotti esposti nei singoli banchi siano indicati i prezzi di vendita;
- i banchi siano collocati entro il perimetro del posteggio concesso
- ciascun espositore ,al termine di ogni giornata di mercato, lasci l'area che è stata utilizzata libera e pulita ,collocando i rifiuti in appositi contenitori.
- Attuare misure per controllare a campione l'autenticità dei prodotti in vendita, in particolare di quelli appartenenti alla categoria dell'antiquariato, nonché il decoro di cose vecchie ed usati e degli oggetti da collezione, come dettagliatamente indicati nel vigente regolamento;
- segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti;
- vigilare, nel corso dello svolgimento del mercato, sul rispetto delle norme che regolano lo stesso e che non vengano tenuti comportamenti che danneggino le aree o che costituiscano pericolo per la clientela e/o intralcio per il deflusso delle persone o la circolazione dei mezzi di soccorso;
- realizzare eventuali iniziative promozionali;

Art. 6 (Cauzione)

L'affidatario dovrà versare a titolo di deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia del rispetto delle norme suddette, la somma di €2.000,00 che dovrà essere restituita al termine del previsto periodo di affidamento.

La risoluzione della presente convenzione per causa imputabile all'organizzatore comporterà, di diritto, l'incameramento dell'intero importo cauzionale.

L'eventuale aggiornamento dell'importo della cauzione è demandato alla Giunta Comunale, previa comunicazione all'organizzatore, il quale in caso di eccessiva onerosità dell'importo di cui sopra, potrà recedere dal contratto senza alcun onere o pregiudizio.

Art. 7 **(Obblighi del Comune di Codogno)**

Spetta all'Amministrazione Comunale :

- redigere la graduatoria degli operatori;
- rilasciare ai singoli operatori l'autorizzazione al commercio sul suolo pubblico, nonché la concessione del posteggio degli operatori aventi titolo a partecipare al mercato;
- inserire nell'apposito elenco ,tenuto dagli uffici del Coordinamento, i nominativi di artisti, pittori e scultori che ne facciano richiesta;
- riscuotere mensilmente il canone di occupazione del suolo pubblico, in proporzione al numero dei soggetti autorizzati a partecipare o effettivamente presenti;

- rilevare periodicamente le presenze degli operatori o quando se ne ravvisi la necessità, sulla base dell'elenco prodotto dall'affidatario, al fine di applicare le sanzioni previste per i casi di mancata presenza o di mancato versamento del corrispettivo;

- allestire la segnaletica verticale sull'area mercatale

- effettuare attività di vigilanza;

- pubblicizzare nei modi ritenuti più opportuni l'iniziativa;

- attribuire al predetto affidatario il relativo diritto di esclusiva per un periodo tempo di tre anni, nonché a non organizzare e/o autorizzare mostre mercato dello stesso genere in concomitanza con la manifestazione oggetto della presente convenzione.

Art.8 **(Zone espositive aggiuntive)**

Nel caso in cui si rendesse opportuno prevedere ulteriori posteggi e/o zone espositive aggiuntive all'interno dell'area del mercato, l'affidatario dovrà presentare una segnalazione, con quaranta giorni di anticipo, al Coordinamento Commercio Attività Produttive, che predisporrà quanto necessario per la successiva decisione della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, nel caso si tratti di una nuova area.

Art. 9 **(Spostamento temporaneo del mercato)**

Il Comune potrà disporre lo spostamento di tutto o parte del mercato per esigenze temporanee dovute ad eccezionali motivi di interesse pubblico o in occasione di particolari eventi, previa comunicazione all'organizzatore entro un ragionevole termine di preavviso di 15 giorni in luogo idoneo.

Art. 10 **(Pagamento del suolo pubblico)**

L'affidatario dovrà versare agli Enti ed alle Società competenti, con cadenza mensile, i corrispettivi relativi alle seguenti voci:

- canone di occupazione del suolo pubblico di tutti gli spazi effettivamente occupati dagli operatori professionali, da quelli non professionali e dalle postazioni riservate agli artisti;
- tariffa di igiene ambientale;
- eventuali consumi di energia elettrica e acqua potabile;
- ulteriori ed eventuali oneri .

Art.11 (Modifiche ed integrazioni alla convenzione)

La presente convenzione potrà essere modificata ed integrata, con deliberazione della Giunta Comunale , qualora si rendesse necessario apportare eventuali variazioni relative al periodo, alle modalità di svolgimento del mercato ,all'individuazione di zone espositive aggiuntive ecc.

Art. 12 (Responsabilità)

L'area pubblica sede del mercato deve essere restituita, a conclusione di ogni giornata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava prima dell'occupazione.

La responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose e per danneggiamenti o deturpamenti dell'area, quale conseguenza dell'attività di cui alla presente convenzione, farà carico all'affidatario ed all'autore dell'illecito, in relazione alle rispettive responsabilità che dovessero essere accertate.

L'affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia, a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato nei confronti di operatori, visitatori e acquirenti e a tutela dell'Amministrazione Comunale in ordine a qualsiasi ipotesi di responsabilità civile.

L'Amministrazione Comunale pertanto rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art.14 (Risoluzione e recesso)

La presente convenzione si risolverà di diritto qualora l'affidatario:

- incorra in gravi violazioni o gravi inadempienze in ordine agli obblighi contrattuali assunti (es.: mancato versamento delle somme dovute alle date prescritte, reiterati abusi connessi alla conduzione dell'iniziativa ecc);
- conferisca il servizio a terzi (salvo il caso di fusione, trasformazione ed incorporazione ecc).

Nelle ipotesi sopra individuate, oltre all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, potrà essere applicata una penalità determinata con decisione della Giunta Comunale.

Parimenti la convenzione si dovrà considerare risolta se (la Società o l'Associazione ecc a cui verrà affidata la gestione) risulti non godere o cessi di godere della piena capacità giuridica (sia posta in liquidazione, abbia cessato o modificato la propria attività ovvero sia sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali) e per altre evenienze che rendano incompatibile l'assunzione e/o il mantenimento del 'incarico da parte dell'affidatario.

Il Comune di Codogno potrà inoltre recedere dal presente contratto e procedere alla revoca dell'affidamento dell'incarico nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico all'allestimento del mercato e senza che l'affidatario abbia a rivendicare alcunché all'Amministrazione.

Nelle ipotesi sopra prospettate, sarà inviata all'affidatario una lettera di preavviso con congruo anticipo e allo stesso dovrà essere corrisposto dagli operatori il pagamento per il servizio effettivamente svolto per l'organizzazione del mercato, sino all'avvenuta comunicazione del recesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15
(Recesso del concessionario)

L'affidatario potrà recedere dal presente accordo con preavviso di 120 giorni, da comunicare all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata ed informando direttamente ed adeguatamente gli operatori.

Il recesso dell'affidatario senza giusta causa o senza preavviso comporterà, di diritto, l'incameramento dell'intero deposito cauzionale, come stabilito al precedente art. 6.

Art.16
(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile.

Art. 17
(Foro competente)

Le Controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo saranno sottoposte a tentativo di conciliazione presso la C.C.I.A.A di Lodi, il cui regolamento si dichiara di conoscere ed accettare.

Le controversie concernenti la presente convenzione saranno di competenza del foro di Lodi, qualora fallisca il tentativo di conciliazione.

Codogno,

Il Responsabile del Servizio Commercio, Fiere e Mercati

L'Affidatario